






ATTIVITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE
contributo per l'autonomia sistemazione	art. 3 dell'OCDPC 388/2016, in combinato disposto con l'art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettera a), e l'art. 5 dell'OCDPC 408/2016	La Regione cura l'ordinata attuazione della misura e eroga ai Comuni le relative risorse finanziarie mediante la c.s. istituita per la gestione emergenziale.
conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione	art. 2 dell'OCDPC 389/2016	La Regione raccoglie le comunicazioni dei gestori dei servizi di raccolta.
gestione delle macerie	art. 3 dell'OCDPC 391/2016, in combinato disposto con l'art. 12 dell'OCDPC 394/2016 e con le disposizioni in materia introdotte nel DL 189/2016, convertito, e, da ultimo, nel DL 8/2017 oltre che con quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dell'OCDPC 394/2016 (in caso di presenza di amianto), dall'art. 5 dell'OCDPC 399/2016.	La Regione opera quale soggetto responsabile per l'attuazione delle misure, anche avvalendosi dei Comuni. In relazione ai rifiuti contenenti amianto sono previsti compiti in capo alle Agenzie regionali di tutela ambientale e Aziende sanitarie territorialmente competenti. Le misure sono integrate con quelle contenute nel Capo III del DL 189/2016, convertito, come modificato dal DL 8/2017, in corso di conversione e non espressamente affidate al Commissario per la Ricostruzione.
disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del SNPC (straordinari e indennità)	art. 5 dell'OCDPC 392/2016, in particolare il c. 4, in combinato disposto con l'art. 2 dell'OCDPC 396/2016 e con l'art. 7 dell'OCDPC 400/2016	La Regione provvede all'istruttoria per l'applicazione delle misure alle proprie strutture e agli enti locali di rispettiva competenza, e la relativa disciplina è definita fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo)	art. 7 OCDPC n. 438/2017	La Regione Abruzzo provvede all'applicazione di tali misure
ottimizzazione delle attività regionali	art. 1 dell'OCDPC 393/2016	Il Presidente della Regione può disporre misure organizzative straordinarie finalizzate all'ottimizzazione dell'azione emergenziale.



misure finalizzate al trasferimento e ricovero degli animali	Art. 7, c. 1, dell'OCDPC 393/2016	Autorizzazioni in deroga in capo alle ASL
realizzazione di stalle ed altri impianti temporanei per stabulazione, alimentazione e mungitura in ambito zootecnico oltre che per la conservazione e trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari	Art. 7, c. 3, dell'OCDPC 393/2016, in combinato disposto con l'art. 6 dell'OCDPC 396/2016, l'art. 4 dell'OCDPC 399/2016, l'art. 1 dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3 dell'OCDPC 431/2017	La Regione cura direttamente la realizzazione e messa in opera degli impianti temporanei per le finalità indicate, ovvero coordinano l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo, nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati interessati
realizzazione delle SAE	art. 1 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 2 dell'OCDPC 399/2016, gli artt. 4 e 5 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 8/2017	La Regione (o il suo Presidente) è responsabile dell'appalto specifico nell'ambito dell'accordo-quadro Consip/DPC e realizza le opere di urbanizzazione necessarie, definendo le aree sulla base delle segnalazioni dei Comuni e d'intesa con questi, espletando le verifiche di idoneità tecnica sulle medesime. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Curano le procedure in materia di valutazione di incidenza e le eventuali riperimetrazioni previste dalle vigenti normative in materia ambientale. Le misure sono integrate con quelle contenute nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione.
strutture temporanee ad usi pubblici	art. 2 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 della medesima OCDPC, con l'art. 4 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione definisce le aree, d'intesa con i Comuni sulla base della ricognizione dei fabbisogni da questi svolta, disponendo anche le necessarie verifiche tecniche. Le Regioni definiscono, altresì, d'intesa con i Comuni, le procedure volte ad acquisire le aree necessarie in proprietà o locazione (art. 3, c. 6). Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL 189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione.
ospitalità della popolazione evacuata in strutture alberghiere	art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettera c)	La Regione cura l'ordinata attuazione della misura, stipulando appositi protocolli con i Comuni interessati e/o convenzioni con le organizzazioni rappresentative delle imprese.
altre soluzioni temporanee per assicurare l'ospitalità delle popolazioni evacuate	art. 4 dell'OCDPC 394/2016, comma 1, lettere b), d) ed e), in combinato disposto con l'art. 14 del DL 8/2017	La Regione cura l'ordinata attuazione delle diverse misure alternative (ospitalità presso strutture pubbliche, utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case previe intese con i proprietari, altre soluzioni temporanee quali, in particolare, quelle individuate dall'art. 14 del DL 8/2017, che prevede specifici percorsi in capo alle Regioni, in accordo con i Comuni).



interventi per favorire la continuità delle attività economiche e produttive e realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive	art. 6 dell'OCDPC 394/2016 in combinato disposto con l'art. 3 dell'OCDPC 408/2016, l'art. 1 dell'OCDPC 414/2016 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione, d'intesa con i Comuni, pianifica il fabbisogno di aree e spazi temporanei per assicurare la continuità delle attività economiche e produttive e opera quale soggetto attuatore per la realizzazione di strutture temporanee a ciò dedicate, individuando i fabbisogni d'intesa con i Comuni e provvedendo al coordinamento delle operazioni di acquisizione delle aree e relativa urbanizzazione, oltre che alla realizzazione delle strutture medesime. Le misure sono integrate con quelle contenute nel DL 189/2016, convertito e nel DL 8/2017, in corso di conversione. Fabbisogno finanziario approvato dal DPC ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'OCDPC 408
istruttoria e liquidazione rimborsi ex artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 per le OdV iscritte nei rispettivi elenchi territoriali	art. 4 OCDPC 396/2016	La Regione cura l'istruttoria e la liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei volontari e alle OdV iscritte nel proprio elenco territoriale, previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del DPC
realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE) per i conduttori di allevamenti zootecnici	art. 3 OCDPC 399/2016 in combinato disposto con l'art. 1 dell'OCDPC 415/2016, l'art. 3 dell'OCDPC 431/2017 e con quanto previsto dal DL 189/2016, convertito, e dal DL 8/2017	La Regione opera quale soggetto attuatore per l'individuazione dei fabbisogni, d'intesa con i Comuni, la realizzazione delle urbanizzazioni e l'acquisto dei moduli, in relazione alle competenze specifiche attribuite alla Regione Umbria (prima fase), ovvero coordinate l'azione di altri soggetti pubblici a tale scopo, nonché sovrintendono agli interventi diretti eventualmente delegati ai soggetti privati interessati. Le misure sono integrate con quelle contenute nell'art. 4-bis del DL 189/2016, convertito e nell'art. 2 del DL 8/2017, in corso di conversione.
realizzazione di strutture modulari temporanee per la continuità dei servizi sanitari territoriali	art. 2 dell'OCDPC 408/2016, in combinato disposto con l'art. 1 dell'OCDPC 414/2016	La Regione è responsabile dell'intera filiera delle azioni necessarie a tale scopo, come declinate nella tabella in al. 1 all'OCDPC 408/2016
potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale	art. 6 dell'OCDPC 418/2016, art. 6 dell'OCDPC 431/2017 e art. 4 dell'OCDPC 438/2017	La Regione predisponde un piano di potenziamento per le finalità specificate nelle diverse norme (si applicano solo a Marche, Umbria e Lazio).
ripristino urgente della capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile	art. 5 dell'OCDPC 438/2017	La Regione predisponde l'elenco delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi da ripristinare in relazione alla rispettiva colonna mobile (inclusi i materiali di proprietà o affidati alle rispettive OdV)

